



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 626

DEL 4 luglio 2018

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ____OMISSIS____ - Procedura negoziata (contratti sotto soglia) - Lavori edili di manutenzione ordinaria per gli stabili INPS dell'area provinciale di Reggio Calabria. Importo a base di gara: 33.925,00 euro. CIG: Z451C4E36B - S.A.: ____OMISSIS____

PREC 258/17/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 39732 del 15 marzo 2017, presentata da ____OMISSIS____ relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata l'applicazione da parte della stazione appaltante del procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale senza una specifica previsione nella *lex specialis*, dal momento che il capitolato di appalto riferiva: «l'appalto sarà affidato con aggiudicazione al massimo ribasso percentuale offerto da applicare sui prezzi del prezziario della Regione Calabria per il settore dei LL.PP.»;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara prodotta in atti, ovvero il capitolato d'appalto e la lettera d'invito alla RDO;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 luglio 2017;

VISTO quanto sostenuto dalla stazione appaltante nella propria memoria deduttiva in cui ha precisato che l'applicazione del criterio di individuazione ed esclusione automatica dell'offerta anormalmente bassa era indicato nella lettera di invito alla RDO «ponendo la fincatura "SI" alla riga "Segnalazione delle offerte anomale"»;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l'articolo 97 d.lgs. 50/2016 reca la disciplina delle offerte anormalmente basse e in particolare al comma 8 prevede, per gli appalti il cui criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il cui importo sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, al fine di evitare che la verifica dell'anomalia possa riguardare un numero elevato di offerte da superare la capacità di intervento dell'amministrazione, la possibilità di introdurre nella *lex specialis* il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero di quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che il procedimento di esclusione automatica di un'offerta anomala costituisce un'eccezione al generale principio del confronto procedimentale e al contraddittorio relativo all'adozione di provvedimenti notevolmente incidenti sulla sfera giuridica delle imprese concorrenti e che conseguentemente la previsione di tale ipotesi di esclusione automatica, per il suo carattere di eccezionalità, deve risultare da previsioni non equivoche della *lex specialis* di gara. (cfr. delibera n. 599 del 31 maggio 2017; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 ottobre 2017 n. 4969; TAR Liguria, sez. I, sentenza 15 dicembre 2016, n. 1240; TAR Lazio, sez. II-Bis, sentenza n. 1034 del 20.1.2017);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la scelta della stazione appaltante di avvalersi della facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 97 non appare chiaramente rinvenibile né nel contenuto del capitolato speciale né nella lettera d'invito prodotta in atti;

CONSIDERATO che nei documenti illustrativi pubblicati sul sito del MEPA –“*Guida alla Creazione di una Richiesta di offerta (RdO)*” è specificato che: «Nel campo “Segnalazione delle offerte anomale” puoi scegliere: “SI” per avere l'evidenza dell'anomalia di offerte ricevute ed eventualmente valutare ipotesi di richieste di chiarimenti e successive esclusioni; “NO” per non avere alcuna evidenza dell'eventuale anomalia di offerte ricevute»;

RITENUTO che dall'analisi della documentazione prodotta non appare evincibile in modo chiaro e non equivoco nella *lex specialis* di gara, come previsto dall'articolo 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, la scelta della stazione appaltante di optare per il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la formulazione della *lex specialis* non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2018

Il segretario Maria Esposito